



# BOLLETTINO INFORMATIVO DI LEGISLAZIONE VITIVINICOLA N. 35 Aprile - giugno 2019<sup>1</sup>

Gentili Lettori,

il nostro Bollettino informativo, messo a Vostra disposizione direttamente sul sito dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino ([www.aivv.it](http://www.aivv.it)), e liberamente scaricabile a cura degli interessati, prosegue la sua attività di ricerca ed informazione di settore, occupandosi in questo numero di un approfondimento tematico su un tema assai complesso e per certi aspetti sgradevole, concernente gli articolati e gravosi **adempimenti burocratici in materia vitivinicola**.

A titolo meramente esemplificativo, e richiamato il VADEMECUM diffuso da ICQRF che si allega (doc.1), l'argomento contempla una pluralità di profili e pratiche di Settore, per ciascuno dei quali verranno svolti specifici approfondimenti, di complessità e natura molte diversi: si va dalla **Redazione delle annuali denunce obbligatorie** (tenuta Registro trattamenti, Denuncia Produzione, DOC, IGT, Giacenze, prestazioni Viniche, ecc.); alla **tenuta del registro telematico** in sito del ministero relativamente a tutte le operazioni obbligatorie relative alla vinificazione (verifica delle rese di trasformazione da uva a raspi, vinacce, mosti con trasformazione in vino nuovo in fermentazione e passaggio a vino finito) commercializzazione, arricchimento, imbottigliamento, acidificazione, disacidificazione, spumantizzazione, ed eventuali ulteriori pratiche enologiche consentite. **Verifica giacenze con organismi di controllo (nel**

---

<sup>1</sup> Questo numero del Bollettino è stato curato dall'Avv. Danilo RIPONTI, con il supporto del Dott. Riccardo Bonuzzi e del dott. Francesco Bruzzese. Nella preparazione del presente elaborato ci si è avvalsi dei contributi tratti dalle fonti normative e regolamentari, dal variegato materiale reso disponibile dalle associazioni di categoria, dagli studi scientifico - accademici, ed infine dai suggerimenti e dalle svariate questioni che ci vengono sottoposte dagli addetti del settore.

nostro caso C.C.I.A.A. di Trento), che già ha occupato in passato molte pagine del Bollettino.

Vi sono poi le procedure per riconoscimento idoneità dei vini DOC DOCG; il coordinamento della gestione del catasto viticolo e predisposizione dello stesso per la vendemmia; la redazione e controllo dei documenti obbligatori per la vendita di vini sfusi o confezionati e verifica della registrazione di detti documenti, in cui le norme vitivinicole si collegano alle disposizioni tributarie.

Importanti poi le attività di controllo della rispondenza fisica e contabile dei vini sfusi e confezionati in tutte le unità locali nonché nei depositi temporanei a disposizione della cantina e di corretta riconciliazione delle partite, come pure il controllo delle giacenze di magazzino dei vini sfusi in cisterna e confezionati in bag in box e bottiglie.

Uno spazio importante delle attività burocratiche va riservato ai rapporti con organismi di vigilanza e controllo (I.C.Q.R.F., N.A.S., C.F.S., A.S.L., Agenzia delle Dogane, C.C.I.A.A. ecc.), in primis gli enti di certificazione e controllo autorizzati dal MIPAAFT.

Vi sono poi attività e normative settoriali, molto importanti in relazione all'operatività specifica di talune aziende, in particolare inerenti il deposito fiscale e i rapporti con Uffici Agenzia delle Dogane, dall'organizzazione del deposito con presentazione delle planimetrie della cantina onde indicare e numerare tutti i vasi vinari presenti in Cantina alle denunce dei quantitativi esportati, redazione di registri, depositi cauzionali, redazione annuale del bilancio energetico e di materia.

Anche in queste attività, la materia informatica si avvia a divenire fondamentale nella gestione aziendale, oltre che per la tenuta dei Registri anche per la tracciabilità dei prodotti- tema di particolare importanza sia sotto il profilo della compliance aziendale che sotto quello della trasparenza commerciale e la tutela del consumatore; ed in generale per la corretta gestione di cantina, con grande diffusione di sistemi gestionali e database per ogni attività aziendale, dall'applicazione dei listini di pagamento uve., allo scadenziario per le molteplici autorizzazioni imposte dalle normative vigenti: prevenzione incendi, bollino verde di verifica degli strumenti di misura da parte dell'

ufficio metrico, le importanti autorizzazioni agli scarichi, smaltimento di rifiuti ed in genere adempimenti connessi all'impatto ambientale, che sovente implicano responsabilità di tipo penale.

Anche la sicurezza del lavoro impone una serie di articolati adempimenti (documentazione prevista per prevenzione e sicurezza per i recipienti a pressione -ex ISPEL) e rapporti con organismi preposti a controlli e ispezioni.

Le attività di tipo tributario e societario (attività annuali di bilancio) hanno in recente passato occupato in modo tematico il bollettino n.34; mentre il costante aggiornamento sulle normative regolamentari e disciplinari tecnici relativi alla produzione, sotto ogni profilo, completano un quadro asfissiante e per certi aspetti drammatico di adempimenti burocratici cogenti che incombono come spada di Damocle su chi vuole produrre vino rispettando il complesso sistema normativo vigente.

## GLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI DELL'IMPRESA VITIVINICOLA

### Brevissima antologia normativa in relazione al T.U. 238/2016

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2016 della legge n.238/2016, il Legislatore ha voluto dar corpo all'ambizioso progetto di una "disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino". Al di là però di qualsivoglia valutazione sugli esiti di un programma tanto ambizioso, il "testo unico" sin dalle disposizioni introduttive riconosce come fondamentale sistema delle dichiarazioni e degli adempimenti amministrativi cui ogni realtà del panorama vitivinicolo è chiamato a redigere, come ampiamente approfondito in numerosi Bollettini dedicati nematicamente all'argomento (per es. i nn.25, 26 e 27).

Sin dall'art. 1 T.U. "Patrimonio culturale nazionale" si afferma che il vino quale prodotto della vite, la vite stessa ed i territori frutto di lavoro, competenze, conoscenze e tradizioni costituiscono un "*patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale*"<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Art. 1 TU

E' con questa motivazione che l'Accademia Italiana della Vite e del Vino è stata eretta con DPR , dal Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, quale ENTE MORALE della Repubblica Italiana.

Tale enunciazione, all'apparenza tanto ampia risulta essere di particolare rilevanza per il tema oggetto della presente ricerca , secondo il Ns.approccio, che è giuridico e scientifico , ma anche culturale e di Civiltà, e ciò al fine di tenere sempre presente la cornice ispiratrice alla quale il sistema degli adempimenti dovrebbe conformarsi.

L'ambito applicativo di tali principi è invero individuato al successivo art. 2 ove si afferma che la legge reca le norme nazionali per la produzione, la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura, la presentazione, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli di cui ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 e 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché ai regolamenti (UE) 2016/1149 e 2016/1150 della Commissione. è nella triade costituita dalle norme di "produzione", "gestione" e "controlli" che si rinviene il fondamento normativo del sistema delle dichiarazioni e degli adempimenti richiesti alle realtà produttive.

Il T.U. con il successivo art. 4 delinea infine una norma di chiusura e di tenuta sistematica richiamando la diretta applicabilità al settore vitivinicolo le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'UE e le disposizioni nazionali e i relativi decreti attuativi del Ministro emanati ai sensi della medesima legge. Tale disposizione, si è imposta per rispondere all'esigenza d'*error vacui* normativo per evitare che con l'entrata in vigore del medesimo TU si fosse aperto qualche varco nella disciplina.

Superati dunque tali rischi, il TU dedica l'intero Titolo VI alla disciplina degli "***Adempimenti amministrativi e controlli***" e, nuovamente, in apertura dell'art. 58, si afferma come ai documenti ed ai registri del settore vitivinicolo siano applicabili le disposizioni stabilite dalla normativa UE e dalle disposizioni nazionali e dai decreti ministeriali. Già al successivo secondo comma si dispone , con norma importante per tutelare le piccole specificità del mondo del Vino, spesso di alto valore e pregio, che per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua

pari o inferiore a 50hl con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009<sup>3</sup>, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza. Tale prima deroga al sistema “normale” delle dichiarazioni permette invero l’esonero per i piccoli produttori, in qualsiasi forma costituiti, dal sistema dei registri, assolto così con la presentazione, concordante, della denuncia di produzione e della conseguente dichiarazione di giacenza. Per tutti gli altri operatori, la norma chiarisce che il rispetto dei termini di registrazione si considera assolto con *“l’inserimento dei dati nel proprio sistema informatico, a condizione che i predetti sistemi siano in grado di rispettare quanto previsto dall’articolo 5 del decreto del Ministro 20 marzo 2015”*<sup>4</sup>.

Il successivo articolo 59, “Coordinamento degli adempimenti amministrati”, indica nel Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l’autorità preposta al coordinamento degli adempimenti amministrativi affermando l’obbligo di inserimento al registro telematico SIAN *“tutte le dichiarazioni, informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, registri, dati e relativi aggiornamenti”* per tutte le imprese di produzione e trasformazione di uva e di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, al Reg. UE n. 1308/2013 compresa quelle che operano nella produzione di vino biologico. Tali informazioni, caricate al sistema telematico divengono così fruibili e disponibili *“nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti, anche privati, cui sono attribuite funzioni di interesse pubblico, compresi i laboratori di analisi,*

---

<sup>3</sup> Art. 36 Reg. (CE) n. 436/2009. Oggetto “1. Le persone fisiche e giuridiche e le associazioni di tali persone, che possiedono, per l’esercizio della loro attività professionale o a fini commerciali, un prodotto vitivinicolo sono soggette all’obbligo di tenere registri indicanti, in particolare, le entrate e le uscite di detto prodotto, denominati di seguito «i registri». 2. Gli Stati membri possono prevedere che gli intermediari siano soggetti all’obbligo di tenere i registri secondo norme e modalità da essi stabilite. 3. Le persone soggette all’obbligo di tenere i registri indicano negli stessi le entrate e le uscite, verificatesi nei loro impianti, di ciascuna partita di prodotti di cui al paragrafo 1, nonché le operazioni effettuate di cui all’articolo 41, paragrafo 1. Tali persone devono inoltre essere in grado di presentare, per ciascuna annotazione nei registri relativa all’entrata e all’uscita, un documento che ha scortato il trasporto corrispondente o un altro documento giustificativo, in particolare un documento commerciale”.

<sup>4</sup> l’Art. 5 – “Termini di registrazione nel registro telematico”

*le strutture autorizzate al controllo dei vini a DOP e IGP, i consorzi e le commissioni di degustazione dei vini a DOP*<sup>5</sup>.

A chiusura del breve capo sul tema degli adempimenti amministrativi il TU impone la tenuta di un registro aggiornato di carico e scarico nell'ambito del sistema SIAN per i produttori, importatori e grossisti di sostanze zuccherose e ciò al fine della rispondenza e specularità dei dati dichiarati dai produttori di vini<sup>6</sup>.

Ebbene, la rapida disamina del capo primo del Titolo VI del TU risulta essere invero facilmente paragonabile alla sommità affiorante di un iceberg sotto il quale si cela invero una disciplina ben più risalente che trova il suo fondo nel Reg. n. 24/1962 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Tale norma, istitutiva del catasto vitivinicolo, fondava la propria ragion d'essere nelle differenze dell'epoca in materia di politiche nazionali con espresso riferimento alle eccedenze produttive a carattere permanente e ciò considerando la produzione viticola quale *“elemento importante del reddito agricolo e che l'organizzazione comune deve tendere ad una stabilizzazione dei mercati e dei prezzi mediante un adattamento delle risorse ai fabbisogni, fondato in particolare su una politica di qualità”*<sup>7</sup>.

L'allora Commissione CEE adottò dunque le misure necessarie per valutare il potenziale di produzione e accertare l'importanza annua dei volumi dei mosti e dei vini disponibili. A partire dal 30 giugno 1963 gli Stati membri hanno infatti istituito un catasto viticolo che aggiornato fondato sul censimento generale dei vigneti in grado di fornire i seguenti elementi: “a) la superficie vitata totale, b) le superfici vitate ripartite secondo la natura della produzione, c) il modo di conduzione delle aziende, d) la ripartizione delle aziende viticole secondo la superficie, e) la ripartizione delle superfici secondo l'anno d'impianto dei vitigni, f) il tipo dei vitigni ripartiti per anno di impianto”<sup>8</sup>.

A vent'anni dalla costituzione del catasto viticolo, con la L. 4 giugno 1984, n. 194 “Interventi a sostegno dell'agricoltura” anche a fronte del

---

<sup>5</sup> Art. 59 T.U.

<sup>6</sup> Art. 60 T.U.

<sup>7</sup> Reg. CEE n. 24/1962.

<sup>8</sup> Art. 1 Reg. Cee 24/1962.

progredire delle tecnologie disponibili il Legislatore ha istituito *“ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o più convenzioni con società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo”*<sup>9</sup>.

Nasce così il sistema S.I.A.N.

Disposta l'architettura del sistema informativo, il Legislatore, con il D.l. 18 giugno 1986, n. 282, “Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari”<sup>10</sup>, ha ritenuto utile dotare il Ministero di un centro di raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati forniti dalle regioni, relativi alle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati, raccordato con il catasto viticolo realizzato in conformità alla normativa comunitaria. Si è rimandato ad apposito decreto ministeriale la disciplina della raccolta dei dati e delle bollette di accompagnamento con particolare riguardo ai dati in esse contenute<sup>11</sup>.

Il catasto viticolo diviene dunque il primo strumento fondante per la raccolta del sistema di dichiarazioni nel settore vitivinicolo basato sulla dichiarazione di iscrizione delle unità vitate fornite dal conduttore al sistema informatico secondo i criteri statuiti per la prima volta nel richiamato Reg. n. 24/1962.

Con l'avvicinarsi della fine del secolo, l'interesse verso il lato amministrativo del mondo agricolo ha acquisito sempre maggior interesse. Con la Legge 4 dicembre 1993, n. 491 “Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione

---

<sup>9</sup> Art. 15 L. 4 giugno 1984, n. 194.

<sup>10</sup> D.l. 18 giugno 1986, n. 282, convertito in L. 07 agosto 1986, n. 462 (in G.U. 11/08/1986, n.185).

<sup>11</sup> Si richiama e si specifica la disciplina delle bollette di trasporto, ex art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali” il Legislatore ha provveduto al passaggio alle Regioni di tutte le funzioni e competenze in materia di agricoltura e foreste, mantenendo invero in capo al Ministero l’attività di coordinamento delle politiche comunitarie e la definizione delle politiche nazionali, ivi compresa la programmazione e le attività di indirizzo e coordinamento e *“la raccolta, l’elaborazione e la diffusione di informazioni e di dati”*<sup>12</sup>.

La delega regionale delle competenze nel settore agricolo ha così dato il via alla produzione di una ampia serie di atti delegati e, in particolare, con il D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale" si è mantenuto in capo al Ministero la competenza di *“disciplina generale e di coordinamento nazionale ... tutela della qualità dei prodotti agroalimentari...”*<sup>13</sup>

Mutata anche la natura giuridica del mezzo di intervento in tema di adempimenti amministrativi ed il Legislatore interviene con la legge finanziaria del 27 dicembre 1997 *“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”* con i commi 14 e 15 dell’art. 55.

Data la tipologia del mezzo legislativo, incuneati tra disposizioni relative all’autostrada del Brennero (c.13) e la successiva disposizione in tema di tariffe telefoniche (c.16), il Governo è stato delegato ad emanare un decreto legislativo con l’osservanza dei seguenti quattro e criteri direttivi: *“a) contenimento ed armonizzazione rispetto ai costi medi europei dei fattori di produzione, dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del denaro; b) accrescimento delle capacità concorrenziali del sistema agroalimentare nel mercato europeo ed internazionale, anche con l’estensione del credito specializzato e dei servizi assicurativi all’esportazione dei prodotti verso i Paesi extracomunitari; c) adeguamento e modernizzazione del settore, favorendo il rafforzamento*

---

<sup>12</sup> Art. 2 LEGGE 4 dicembre 1993, n. 491, Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. (GU Serie Generale n.285 del 04-12-1993).

<sup>13</sup> Art. 2, D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.



*strutturale delle imprese agricole e l'integrazione economica della filiera agroindustriale; d) accelerazione delle procedure di utilizzo dei fondi strutturali riservati al settore agricolo e razionalizzazione e adeguamento del sistema dei servizi di interesse pubblico per lo stesso settore<sup>14</sup>.*

L'esito della delega del 1997, per quanto qui interessa, è sfociata in primo luogo nel D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449". Con tale norma si è dato compimento e sistemazione organica al sistema informativo a disposizione di Ministero ed operatori. All'art. 15 si è infatti disposto che il SIAN, strumento con caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale, integrato nella rete unitaria della pubblica amministrazione<sup>15</sup>. Il Ministero e tutte le amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno così l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il sistema informativo creato nei primi anni ottanta diviene così interconnesso con l'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'INPS e le camere di commercio.

Conseguente all'entrata in vigore del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173 il Governo ha adottato il successivo D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 con il quale ha disposto la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

Sulla scorta della delega conferita al Governo con la legge 15 marzo 1997, n. 59 in tema di riorganizzazione amministrativa e del richiamato

---

<sup>14</sup> Art. 55 LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449, Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", corredato delle relative note. (GU Serie Generale n.22 del 28-01-1998 - Suppl. Ordinario n. 19)

<sup>15</sup> Art. 15. "Servizi di interesse pubblico" del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173 Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

D.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura è stato altresì adottato il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503, “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

Tale disposizione, fondamentale per la presente trattazione ha in primo luogo formalizzato il ruolo centrale dell'anagrafe delle aziende agricole all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali, atto a raccogliere le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione<sup>16</sup>. Si rilevi invero come l'iscrizione all'anagrafe sia obbligatoria, con il conferimento del codice unico identificativo CUUA, ed attuata anche d'ufficio dal SIAN stesso il quale opera anche mediante l'accesso ai dati camerali e all'anagrafe tributaria vigilando sulla correttezza dei dati forniti<sup>17</sup>.

L'anagrafe gestita dal SIAN rende dunque disponibili le informazioni, anche esistenti da sistemi informativi esterni, riguardanti ciascuna azienda, quali:

- a) dati anagrafici;
- b) ubicazione dell'azienda e delle unità;
- c) legale rappresentante e sede legale;
- d) dati di produzione, trasformazione e commercializzazione;
- e) consistenza zootecnica complessiva dell'azienda e delle singole unità;
- f) consistenza territoriale, titolo di conduzione e individuazione catastale, ove esistente, degli immobili, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione;
- g) domande di ammissione a programmi di intervento concernenti l'applicazione di regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e sovvenzioni e stato dei singoli procedimenti;

---

<sup>16</sup> Art. 1 D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503

<sup>17</sup> Art. 2 D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 503.

- h) quantitativi di riferimento individuali assegnati per ciascun settore di intervento sulla base di normative comunitarie e nazionali nonché eventuali atti di cessione o acquisizione di quote;
- i) risultanze dei controlli amministrativi, ivi compresi i controlli preventivi integrati basati sull'impiego del telerilevamento (da aereo e satellite) ed i sopralluoghi presso le aziende, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, eseguiti dall'amministrazione;
- j) erogazioni eseguite dall'amministrazione e stato dei relativi procedimenti di incasso;
- k) eventuale ente associativo delegato dall'azienda;
- l) dati relativi a fatti e atti giuridici intervenuti relativi all'azienda, quali contratti e successioni, risultanti all'amministrazione;
- m) dati relativi all'iscrizione al registro del naviglio-peschereccio;
- n) impianti acquicoli per la produzione ittica;
- o) dati relativi all'accesso a fondi strutturali;
- p) ogni altra informazione risultante alla pubblica amministrazione, centrale o locale, nonché agli altri utenti a qualsiasi titolo abilitati all'accesso all'anagrafe, attinente all'esercizio dell'attività economica svolta<sup>18</sup>.

Fondamentale è invero comprendere come attraverso l'anagrafe così strutturata sia possibile rendere servizi finalizzati alla consultazione di informazioni costantemente aggiornate riferite, servizi di identificazione anagrafica, verifica catastale e servizi comunque connessi alla gestione di qualsiasi altra informazione risultante alla pubblica amministrazione centrale o locale. A tale sistema, comunicante con le banche dati delle Camere di Commercio e delle PA, accedono dunque tutti i soggetti pubblici e le aziende direttamente mediante i propri dati e le credenziali di accesso riconducibili al cod. fisc. e/o alla p. I.V.A. L'accesso al sistema consente invero la fruizione del singolo Fascicolo aziendale ex art. 9. Il Fascicolo, divenuto strumento operativo, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 2000, è il modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle proprie informazioni.

---

<sup>18</sup> Art. 3 D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 503.

Con la L. 7 marzo 2003, n. 38, "Disposizioni in materia di agricoltura" si è nuovamente conferita un'ampissima delega alla adozione nel successivo anno, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione del settore agricolo. In particolare la delega individuato tra molteplici ambiti di operatività, la necessità di intervento al fine di *“g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole”*<sup>19</sup>.

Il frutto dell'ampia delega così conferita è giunto l'anno successivo all'adozione del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura". Con le disposizioni contenute al capo III. All'art. 13 "Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore e del pescatore" il Legislatore è tornato sul tema del fascicolo aziendale elettronico disponendone l'aggiornamento attraverso procedure certificate SIAN, effettuato dai soggetti titolati, il cui accesso è assicurato mediante l'identificazione del soggetto che vi abbia proceduto e registrando altresì gli aiuti concessi al soggetto che esercita attività agricola in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale<sup>20</sup>. Alla Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura AGEA è stato demandato il compito di assicurare, attraverso la gestione dei servizi SIAN, la realizzazione dell'Anagrafe delle aziende agricole. Sono stati trasferiti ad AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni del richiamato art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

Con la Legge 11 novembre 2005, n.231<sup>21</sup>, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182", si è poi disposto in attuazione della politica agricola comune istituzione presso AGEA del Registro nazionale titoli, nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, sono iscritti, per

---

<sup>19</sup> Art. 1, L. 7 marzo 2003, n. 38.

<sup>20</sup> Artt. 13 e 14 D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

<sup>21</sup> Art. 3 Legge 11 novembre 2005, n.231.

ciascun agricoltore intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, identificati univocamente e distinti per tipologia e valore. La costituzione del registro, in esecuzione della normativa europea, ha così istituito a livello nazionale il registro relativo a tutti i trasferimenti relativi ai titoli ed ai pagamenti degli aiuti derivanti dal loro possesso. Il dettato normativo è intervenuto invero anche in riforma del precedente art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Per tale modifica AGEA ha costituito una società capitale misto pubblico-privato, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato è avvenuta mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157<sup>22</sup> all'esito della quale oggi il sistema SIAN è in capo a SIN S.p.A. istituita il 29 novembre 2005 con il compito di gestire e sviluppare il sistema di servizi<sup>23</sup>.

Compresa dunque la genesi e la presente architettura della struttura degli adempimenti amministrativi in materia agricola, per quanto in particolare riguarda il settore vitivinicolo, le peculiarità sono da rinvenirsi nella attività di armonizzazione del mercato comune europeo e dunque nella disciplina disposta da Consiglio e Commissione che si è assommata al sistema generale come sopra delineato.

In particolare, in primo luogo il Regolamento CEE N. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, successivo al richiamato Reg. n. 24/1962 ha istituito l'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo volta alla regolamentazione del regime dei prezzi e degli interventi, un regime degli scambi con i paesi terzi, norme relative alla produzione e al controllo dello sviluppo degli impianti. Tale disposizione, considerava infatti l'istituzione del catasto viticolo in combinato con l'instaurazione di un regime di dichiarazione dei raccolti e delle scorte, nonché l'istituzione

---

<sup>22</sup> Legge 11 novembre 2005, n.231, Art. 4 “Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale”

<sup>23</sup> La SIN è partecipata al 51% dall' AGEA, Agenzia per le Erogazioni in agricoltura, e al 49% dai soci privati Agriconsulting S.p.A., Agrifuturo , Almaviva S.p.A., Green Aus S.p.A. (subentrata alla Auselda AED Group in A.S. per effetto della cessione di complesso aziendale avvenuta nel novembre 2015), Coopprogetti, IBM Italia S.p.A., Telespazio S.p.A. (a seguito di fusione per incorporazione di ISAF srl) Sofiter S.p.A, scelti a seguito dell'apposita procedura di gara prevista dalla legge istitutiva.

di un bilancio di previsione annuo funzionale ad ottenere i dati statistici indispensabili per la conoscenza del mercato<sup>24</sup>. Funzionale allo scambio con i paesi terzi si è così resa necessaria la dichiarazione relativa ai quantitativi di saccarosio, glucosio o sciroppo di glucosio sul modello della dichiarazione *ex art. 7* del regolamento (CEE) n. 516/77 disposto in tema di prodotti trasformati. Al successivo Titolo IV “Regole relative a talune pratiche enologiche e all'ammissione al consumo” si è disposta la necessità di dichiarazioni in merito alle attività di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, delle pratiche di acidificazione o disacidificazione ovvero delle attività di dolcificazione ed arricchimento. In tutti e tali casi il legislatore ha previsto che la dichiarazione di questi quantitativi possa *“tuttavia essere sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione”*<sup>25</sup>. Disposizione fondamentale, poi, a chiusura del regolamento in esame è l'art. 64 c. 1 per il quale *“gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo e designano uno o più organismi incaricati di controllare l'osservanza delle disposizioni stesse. Essi comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo: - degli organismi di cui al primo comma, - dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore del vino”*<sup>26</sup>.

Di qualche anno successivo è stato poi l'intervento regolamentare Reg.(CEE) n. 2392/86 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario, sulla scorta della precedente esperienza del catasto viticolo previsto dal Reg. n. 24/1962. Tale istituzione ha risposto invero all'esigenza di ottenere le informazioni sul potenziale produttivo e sull'andamento della produzione, indispensabili per garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare dei regimi comunitari dell'intervento e degli impianti, nonché delle misure di controllo. Il procedimento, unificato a livello comunitario ha così richiesto una raccolta capillare di dati relativi ad ogni azienda

---

<sup>24</sup> Regolamento CEE N. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979.

<sup>25</sup> arttt. 33, 34, 35, 36 Regolamento (Cee) n. 337/79 del Consiglio.

<sup>26</sup> Art. 64 Regolamento (Cee) n. 337/79 del Consiglio.

costituendo, per ognuna di esse un fascicolo aziendale ed un fascicolo di produzione<sup>27</sup> affidati ad un ente nazionale di controllo e gestione.

Il successivo intervento regolamentare, Reg. (CE) N. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ha richiamato, sin dal considerando n. (75) l'obbligo di *“redigere una dichiarazione di raccolto, poiché essa costituisce un'informazione necessaria; gli Stati membri devono essere in grado di richiedere ulteriori informazioni ai produttori; la Commissione deve poter valutare ogni tipo di dato, se del caso avvalendosi di un aiuto esterno”*<sup>28</sup>. Con i successivi allegati al regolamento, in particolare l'Allegato IV è stato chiarito elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati oggetto di singola specifica dichiarazione da parte del produttore all'organismo di controllo. Il successivo e già richiamato Reg. n. 1782/2003, in particolare istitutivo del sistema di registro titoli di produzione ed il Reg. n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune hanno infine predisposto le basi per l'adozione del Reg. n. 436/2009 recante modalità di applicazione in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai

---

<sup>27</sup> Reg.(CEE) n. 2392/86, Art. 2: *“1. Per istituire lo schedario gli Stati membri: a) fanno un inventario, per ciascuna azienda in cui sono coltivate viti, dei dati relativi: — alla sua identificazione e ubicazione, — al riferimento delle superfici vitate, — alle sue caratteristiche generali e — alle caratteristiche delle viti che la compongono e dei prodotti che ne derivano. Gli Stati membri possono inoltre raccogliere informazioni complementari utili ad una migliore conoscenza del potenziale di produzione e di commercializzazione, relative in particolare alle superfici coltivate in serra e alla presenza di impianti di vinificazione ; b) raccolgono, per ciascun viticoltore soggetto ad una delle dichiarazioni previste dalla legislazione vitivinicola comunitaria o nazionale, tutte le informazioni, risultanti dalle suddette dichiarazioni, relative in particolare alla produzione, all'evoluzione del potenziale viticolo, alle misure d'intervento nonché ai premi riscossi ; c) riuniscono, per tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone fisiche o giuridiche, soggette ad una delle dichiarazioni previste dalla legislazione vitivinicola comunitaria o nazionale, che trasformano e commercializzano materie prime di origine vitivinicola in uno dei prodotti disciplinati dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 337/79, esclusi i succhi di uve, l'aceto e i sottoprodotti della vinificazione, tutte le informazioni, risultanti dalle suddette dichiarazioni, relative in particolare ai premi riscossi, ai prodotti trasformati e alle pratiche enologiche. Gli Stati membri possono inoltre raccogliere le informazioni concernenti tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone fisiche o giuridiche che procedono ad una distillazione. 2. In base ai dati ottenuti in applicazione del paragrafo gli Stati membri costituiscono: a) un fascicolo aziendale per ciascun viticoltore di cui al paragrafo 1, lettera b). Il fascicolo aziendale reca tutte le informazioni ottenute in applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b) e, qualora il viticoltore sia anche trasformatore, lettera c); b) un fascicolo di produzione per ciascuna persona o associazione di cui al paragrafo 1, lettera c). Il fascicolo di produzione reca tutte le informazioni ottenute in applicazione del paragrafo 1, lettera c). Se la regolamentazione nazionale relativa alla tutela dei dati personali non consente il raggruppamento in un unico fascicolo della totalità delle informazioni di cui al primo comma, il fascicolo aziendale o di produzione può non contenerli tutti. In tal caso, gli Stati membri vigilano a che uno o più organismi da essi designati classifichi, per persona soggetta, le informazioni non incluse nel fascicolo aziendale o di produzione. 3. In base alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e dopo averle verificate, gli Stati membri si accertano in particolare : — che tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone fisiche o giuridiche, tenute a fare le dichiarazioni richieste dalla regolamentazione comunitaria vitivinicola rispettino questo obbligo ; — dell'autenticità dei dati, in particolare di quelli relativi alla struttura dell'azienda”*.

<sup>28</sup> Reg. (CE) N. 1493/1999 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo. Tale ultima disposizione risulta riassuntiva dell'intero percorso di dichiarazioni ed adempimenti amministrativi di derivazione europea disponendo in primo luogo il contenuto dello schedario viticolo comprensivo di *“i) identificazione; ii) all'ubicazione delle particelle viticole; iii) alla superficie delle particelle viticole; iv) alle caratteristiche delle vigne piantate sulle particelle viticole; v) agli impianti illegali, ai diritti di impianto e al regime di estirpazione, ai sensi del titolo V del regolamento (CE) n. 479/2008; vi) agli aiuti per la ristrutturazione, la riconversione e la vendemmia verde, ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 479/2008; b) le superfici delle particelle viticole non figuranti alla lettera a); c) per ogni persona fisica o giuridica, o associazione di persone fisiche o giuridiche, tenuta a presentare una dichiarazione di produzione ai sensi dell'articolo 9, le informazioni relative: i) alla sua identificazione; ii) alle dichiarazioni obbligatorie di cui al titolo II. 2. Le informazioni relative alle caratteristiche delle particelle viticole sono indicate distintamente nel fascicolo aziendale. Se tuttavia l'omogeneità tra le particelle viticole lo permette, le informazioni possono riguardare un insieme di particelle contigue o parti di particelle contigue, fatta salva la possibilità di identificare ogni singola particella...”*<sup>29</sup>.

Il medesimo regolamento ha poi disposto uno specifico Capo I “Dichiarazioni obbligatorie” ove si è disposto in tema di dichiarazione di vendemmia che i produttori devono presentare ogni anno alle autorità competenti degli Stati membri una dichiarazione di vendemmia, comprendente almeno i dati riportati nell'allegato II ed eventualmente nell'allegato III<sup>30</sup>. Al successivo art. 9, si è disposto in merito alla dichiarazione di produzione alla quale sono tenute *“le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che con la vendemmia della campagna in corso hanno prodotto vino e/o mosto, presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione di produzione*

---

<sup>29</sup> art. 3 Reg. n. 436/2009.

<sup>30</sup> Art. 8 Reg. n. 436/2009.



*recante almeno le indicazioni di cui all'allegato IV*<sup>31</sup>. Infine sono state normate le dichiarazioni di trattamento e/o di commercializzazione obbligatorie per i soggetti che hanno trattato e/o immesso in commercio prodotti a monte del vino ed infine le dichiarazioni di giacenza alle quali sono tenute le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, che non siano consumatori privati e rivenditori al minuto per le giacenze di mosto di uve, di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato e divino da essi detenute al 31 luglio, in cui figurano almeno i dati specificati nell'allegato V<sup>32</sup>.

Il richiamato regolamento ha invero disposto un ulteriore Titolo III dedicato alla regolazione dei documenti che scortano il trasporto di prodotti vitivinicoli e registri da tenere nel settore vitivinicolo con particolare riferimento alla documentazione di accompagnamento riconosciuta, l'attestato di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta<sup>33</sup>. Si è disposto infine uno specifico Capo III a conclusione del titolo in esame interamente dedicato alla disciplina dei Registri indicanti, in particolare, le entrate e le uscite di detto prodotto alla cui compilazione sono tenute le persone fisiche e giuridiche e le associazioni che possiedono, per l'esercizio della loro attività professionale o a fini commerciali, un prodotto vitivinicolo<sup>34</sup>

Infine, i successivi interventi regolamentari, entrambi del 17 dicembre 2013, Reg. (UE) N. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed il Reg. (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune come la coppia di regolamenti del 15 aprile 2016 quali il Reg. delegato (UE) 2016/1149 della Commissione che integra il Reg. di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo non hanno che confermato l'impianto dichiarativo disposto dal Reg. n. 436/2009 apportandone solamente modifiche di dettaglio.

---

<sup>31</sup> Art. 9 Reg. n. 436/2009.

<sup>32</sup> Artt. 10, 11, 12 Reg. n. 436/2009.

<sup>33</sup> Artt. 21 - 35 Reg. n. 436/2009.

<sup>34</sup> Artt. 36 - 45 Reg. n. 436/2009.

Ultimo intervento interno adottato per il recepimento della normativa comunitaria sopra richiamata è stato Il D.M. n. 293 del 20 marzo 2015 “Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo” che in forma riassuntiva ha richiamato il percorso normativo ricordato. Si è infatti richiamato l'intero novero dei soggetti tenuti alle registrazioni sul registro telematico operante nel sistema SIAN, ma in particolare contenuti nell'all. I al presente decreto sono state elencate le designazioni dei prodotti vitivinicoli e le codificazioni indicate nelle specifiche tecniche, comprese tutte le definizioni o categorie per le uve ed i prodotti da esse ottenuti. All'allegato II, sono stati invece richiamate, in via riassuntiva, una ampia serie di operazioni oggetto di dichiarazione quali: a) registrazioni relative ad operazioni in entrata ed uscita di prodotti vitivinicoli; b)registrazioni relative ad operazioni di vinificazione; c) elementi da indicare nelle registrazioni ad operazioni di imbottigliamento; d) registrazioni relative ad operazioni di riclassificazione e declassamento; e) registrazioni relative alla produzione di bevande spiritose ed ai prodotti aromatizzati; f) trattamento con ferrocianuro di potassio; g) denaturazione; h) elaborazione di vini spumanti e frizzanti; i) vino dop dal quale è stato prelevato un campione in vista dell'esame chimico fisico organolettico; l) registrazioni relative all'aceto di vino<sup>35</sup>.

\* \* \*

In conclusione, all'esito dell'ampia disamina sopra richiamata, il sistema delle dichiarazioni e degli adempimenti amministrativi in capo alle aziende vitivinicole, sorto per rispondere alla necessità di regolamentazione del mercato unico europeo ha invero sostanzialmente mutato senso e finalità ampliando a dismisura lo spetto di controllo sulle realtà produttrici anche grazie alla pervasività dello strumento informatico.

Profilo critico, al di là della mole di adempimenti amministrativi sopra richiamati è invero da rinvenirsi nell'architettura ideale e nella conseguente struttura pratica di natura misto pubblico privata predisposta base di tale sistema. Ci si augura infine, pur con fondate

---

<sup>35</sup> All. II D.M. n. 293 del 20 marzo 2015

riserve, che quanto in essere possa reggere il mutare delle istanze che nel tempo hanno guidato la penna - non sempre felicissima - del legislatore interno e comunitario.

## **LEGGI E REGOLAMENTI COMMENTATI**

Il regolamento delegato UE 2019/934 (all.2), pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dell'11 gennaio 2019, ha abrogato il previgente e importante reg. CE n. 606/2009, introducendo nuove regole in materia di pratiche enologiche autorizzate.

\*\*\*\*\*

Il reg. del.2019/33 del 17 ottobre 2018 , allegato insieme al regolamento d'esecuzione 2019/34, integra il reg.1308 /2013 in materia di domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione dei vini(che in materia di protezione di DOP e IGP (all.3 e 3 bis).

Abroga espressamente il reg. CE n.607/2009.

Va segnalata l'adozione di una **nuova procedura per la modifica del disciplinare di produzione**, tesa a limitarne i tempi di approvazione, distinguendo le **modifiche dell'Unione** – che manterranno l'iter procedurale basato su un primo esame in sede ministeriale e la decisione finale in capo alla Commissione europea – dalle **modifiche ordinarie**, con un iter basato sulla sola fase nazionale con la decisione finale in capo al Ministero<sup>36</sup>.

### DIMENSIONE dei CARATTERI

Ai sensi dell'art. 40 del reg. del. 2019/33, **i caratteri delle indicazioni obbligatorie devono aver dimensioni pari o superiori a 1,2 mm a prescindere dal formato utilizzato**, come già previsto\_ dall'art. 13, par. 2, del reg. UE n. 1169/2011 – supera la dimensione minima di 5 mm prevista

---

<sup>36</sup> Tutte le modifiche sono da considerarsi ordinarie ad eccezione di quelle che implicino variazione della DOP o dell'IGP in questione con soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli e possibile invalidazione del legame prodotto – territorio.

per l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo in precedenza prevista dall'art. 54 del reg. CE n. 607/2009.

L'art. 50 del reg. del. 2019/33 (rubricato "nome delle varietà da uve da vino") conferma l'impianto a **tutela dei nomi di varietà di uva da vino che contengono, anche parzialmente, una DOP o IGP**, evitando in tal modo la temuta liberalizzazione delle regole d'uso di tali nomi (*Lambrusco, Nebbiolo, Verdicchio, Teroldego, Vermentino*, ecc.). Infine, quanto ai vini varietali, viene ribadito che può essere indicato come Paese d'origine non quello ove il prodotto viene trasformato ma solo il Paese in cui le uve sono prodotte e vinificate.

**L'etichettatura transitoria** – o protezione nazionale transitoria - viene confermata per le domande di registrazione delle nuove DO o IG. Le norme pregresse in tema di disciplinari di produzione e l'etichettatura transitoria (art. 20 e art. 72 del reg. CE n. 607/2009) continuano ad applicarsi *ratione temporis* per le domande di modifica di un disciplinare già pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e per le domande di modifica minore.

#### SPUMANTI e confezioni PET

Limitatamente al consumo a bordo di aerei degli Stati membri è prevista la possibilità di derogare per motivi di sicurezza all'obbligo di utilizzare bottiglie di vetro per i vini spumanti - parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 3, e sezione 3, del reg. UE n. 1308/2013.

\*\*\*\*\*

La "Decisione di esecuzione Ue" del 4 giugno 2019 (all.4) introduce modifiche al disciplinare **Vigneti delle Dolomiti** attualmente vigente, che verranno definitivamente varate con la pubblicazione del Regolamento che sancirà il testo definitivo del disciplinare.

In particolare al **punto 3, si precisano le nuove categorie di prodotto:**

- n. 1. Vino (già vino da tavola)
- n. 4. Vino spumante
- n. 5. Vino spumante di qualità
- n. 6. Vino spumante di qualità del tipo aromatico
- n. 8. Vino frizzante
- n. 15. Vino ottenuto da uve appassite

-- n. 16. Vino di uve stramature

**Al punto 5.b le rese massime complessive suddivise per tipologie:**

-- uve/ettaro: bianco, rosso, rosato, senza indicazione del vitigno: 23 t. -  
Moscato rosa: 12 t. - con indicazione di vitigno: 19,5 t.

Con decreto 23 maggio 2019 (Gazz. Uff. n. 132 del 7 giugno 2019 - all.5) il Direttore generale dello sviluppo rurale ha introdotto modifiche e integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite.

Il decreto, entrato in vigore l'8 giugno 2019, prevede l'inserimento di nuove varietà di viti atte a produrre uve da vino:

- (880) Aniga bragia B.;
- (881) Bianca Addosa B.;
- (882) Colatamurro N.;
- (883) Doronadu B.;
- (884) Elmo N.;
- (885) Furcina B.;
- (886) Giosana B.;
- (887) Licronaxu rosa Rs.;
- (888) Magliocco dolce N. sinonimi Arvino, Marsigliana nera N. (143) e Greco nero N. (099);
- (889) Moscianello B.;
- (890) Nigheddu Polchinu N.;
- (891) Nuragus Arrubiu Rs.;
- (892) Pansale B.;
- (893) Plavina N.;
- (894) Poloskei Muskotaly B.;
- (895) Procu Nieddu N.;
- (896) Rondinella rosa Rs.;
- (897) Rosonadu Rs.;
- (898) Santa Sofia B.;
- (899) Schioppetta B.;
- (900) Sgranarella B.;
- (901) Sinnidanu B.

## **NEWS IN MATERIA VITIVINICOLA**

Il 2019 segna , per il mondo dei Consorzi di Tutela delle Dop e Igp italiane, una trasformazione strutturale importante legata all'Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche **Aicig** – organo di rappresentanza a livello nazionale e sovranazionale , coinvolgendo non più solo singole realtà consortili ma anche Associazioni dei Consorzi relativi a segmenti di prodotti a denominazione specifici, nel progetto **Origin Italia** che si allinea a livello internazionale con le Indicazioni Geografiche poste nel progetto Origin Europa, alla cui nascita le realtà consortili italiane hanno incisivamente contribuito.

La presentazione ufficiale del nuovo organismo (all.6) si è tenuta con una conferenza stampa dal titolo "Da Aicig a Origin Italia, il significato di una svolta" – che si è tenuta a margine dell'Assemblea Straordinaria dei Soci - cui sono intervenuti, tra gli altri, il Primo Vicepresidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo Paolo De Castro, il Capo Dipartimento Diquai Andrea Comacchio, il Capo Dipartimento Icqrf Stefano Vaccari, il Presidente di Aicig Nicola Cesare Baldrighi, il Presidente di Afidop Domenico Raimondo, il Presidente di Isit Lorenzo Beretta ed il Direttore di OriGIn Massimo Vittori.

Il Presidente di Aicig Cesare Baldrighi ha evidenziato che "occorre essere sempre più uniti per aumentare la conoscenza del valore delle denominazioni e allo stesso tempo sensibilizzare i consumatori su temi di stretta attualità sulla tutela dei prodotti. I Consorzi di Tutela che gestiscono i prodotti Dop, Igp ed Stg hanno a più riprese fatto capire di voler fare sistema. La svolta verso cui stiamo virando con la trasformazione da Aicig a Origin Italia è rappresentata soprattutto dal fatto che anche le Associazioni dei Consorzi di Tutela per le varie categorie merceologiche,- con Afidop in primis per i formaggi Dop e Isit per i salumi sia Dop che Igp - hanno convenuto sulla necessità di dare origine ad una nuova realtà associativa, un nuovo punto di riferimento per aggregare gli organismi dei prodotti definiti nella politica di qualità dell'Unione europea con le Indicazioni Geografiche. Se oggi ci rendiamo protagonisti di questo importante cambiamento – ha aggiunto Baldrighi - è perché insieme crediamo di poter costruire un confronto sempre più incisivo con le istituzioni sia nazionali che sovranazionali".

Il sistema delle Dop, Igp ed Stg italiane, detiene il primato nell'Unione europea sia come numero di denominazioni, sia come valore e quantità prodotta e con la nuova denominazione Origin Italia, se ne è voluta consacrare la valenza globale.

Paolo De Castro ha ribadito : "Legare le caratteristiche organolettiche dei prodotti e la loro origine geografica, costruendo a partire da questo filiere tutelate, è una grande conquista dell'Unione europea. Gli italiani, seguiti dagli altri produttori mediterranei, primeggiano nell'applicazione di questo concetto di qualità legato all'unicità, al gusto e al territorio. L'export agroalimentare Made in Italy ha concluso il 2017 con il record di 41 miliardi di euro con un aumento del 7% rispetto all'anno precedente e sono certo che la nuova aggregazione che oggi si costituisce non potrà che aumentare le possibilità di sviluppo dei consorzi, garantendo ai nostri prodotti una tutela se possibile, maggiore di quella ad oggi garantita".

Va ricordato che,dalla Conferenza di Stresa del 1951 che ha posto le basi per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, sfociata, nella prima legge nazionale e al riconoscimento dei Consorzi con attività di vigilanza su produzione e commercio del 1954 – al Regolamento Cee 2081 e 2082 del 1992 che ha sancito il riconoscimento delle Dop, Igp ed Stg a livello di Comunità Europea, il ruolo dell'Italia e della sua Eccellenza agroalimentare ha sempre avuto un'importanza centrale e deve continuare a rivestire un ruolo internazionale di primo piano.

Il Presidente Afidop Domenico Raimondo sottolinea che è in corso"un cambio di prospettiva verso il nostro futuro. La scelta di oggi è il consolidamento della nostra radice comune, rafforza la spinta a stare insieme, all'unità . Non è una strada facile, ma è

obbligata dai tempi che viviamo, dagli obiettivi che perseguiamo, dal lavoro sinergico già avviato e che ora ribadiamo. Occorre un rinnovato senso di responsabilità per permettere all'intero comparto delle Dop e Igp di continuare senza intoppi nella direzione della crescita e dello sviluppo. Una crescita che deve avere come caposaldo i giovani. Le nostre denominazioni, così come i Consorzi, hanno bisogno di investire nella formazione dei ragazzi. Non si cresce senza una adeguata cultura e competenza delle nuove generazioni, senza la messa a punto di percorsi nuovi di specializzazione. Loro sono la nostra grande risorsa e scommessa. Bisogna guardare ai giovani con uno sguardo nuovo e una prospettiva condivisa. L'obiettivo comune è da un lato creare cultura intorno alle Dop e Igp e dall'altro avere manager, comunicatori, dirigenti che nel prossimo futuro proseguano il grande lavoro realizzato fino ad oggi, che ha portato le nostre eccellenze ad essere apprezzate in tutto il mondo, generando economia e orgoglio per l'Italia". Auguri quindi alla nuova organizzazione e al suo impegno per la valorizzazione dell'immenso patrimonio agroalimentare italiano.

Grazie per la Vs. consueta attenzione ed a presto, con il prossimo numero del Nostro Bollettino n. 36 che uscirà in periodo vendemmiale , verso la fine del mese di Settembre 2019.

DR